FAC SIMILE DI DICHIARAZIONE DI DETRAZIONI D'IMPOSTA ANNO 2022

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 23 DEL DPR N. 600/73 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Attenzione: prima di compilare il presente modulo leggere attentamente le avvertenze allegate.

Spett.le Ditta/Società_____

Il sottoscritto_____ nato il _____ a _____ Codice fiscale _____ residente in _____ via _____

stato civile: () celibe/nubile () separato/a legalmente ed effettivamente () divorziato/a () coniugato/a () vedovo/a () _____

in qualità di dipendente ☐ percettore di redditi assimilati (specificare) …….. ☐ di codesta impresa

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità di aver diritto ovvero di voler rinunciare alle seguenti **detrazioni d'imposta**, contraddistinte dalla scelta espressa con una **(X)**.

A **Detrazioni per lavoro dipendente e assimilato di cui all'art. 13, co. 1, lett. a), b), c) e co. 2 del Tuir**

A decorrere dal _____

() PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE e ASSIMILATO così dette "DETRAZIONI MINIME" spettanti per redditi complessivi annui non superiori ad euro 15.000,00 (€ 690,00 per i rapporti a tempo indeterminato ed € 1.380,00 per quelli a tempo determinato).

() DI VOLER RINUNCIARE ALL'APPLICAZIONE DELLE DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE e ASSIMILATO

B **Detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del Tuir**

A decorrere dal _____

() PER CONIUGE A CARICO non legalmente né effettivamente separato CF……..……

A decorrere dal _____

() PER FIGLI A CARICO

data di nascita…….. CF…….…… ☐ 100% ☐ 50% portatori di handicap **SI ()** **NO ()**
data di nascita…….. CF…… ……☐ 100% ☐ 50% portatori di handicap **SI ()** **NO ()**
data di nascita…….. CF……..……☐ 100% ☐ 50% portatori di handicap **SI ()** **NO ()**
data di nascita…….. ….CF……..……☐ 100% ☐ 50% portatori di handicap **SI ()** **NO ()**

……...

……

A decorrere dal _____

() PER FIGLI A CARICO NEL CASO DI SEPARAZIONE LEGALE ED EFFETTIVA O DI ANNULLAMENTO, SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO

si è usufruito della detrazione del cento per cento per figli a carico **SI ()** **NO ()**

A decorrere dal _____

() PER IL PRIMO FIGLIO IN MANCANZA DEL CONIUGE

() ULTERIORE DETRAZIONE PER I NUCLEI NUMEROSI CON ALMENO 4 FIGLI A CARICO

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, specificare i termine dell'affidamento dal giudice:……

Ai fini della fruizione della suddetta detrazione, considerate quanto segue:

() il sottoscritto dichiara l'assenza di ulteriori redditi rispetto a quelli di lavoro dipendente e/o assimilato e a quelli derivanti eventualmente dalla prima casa adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.

A decorrere dal _____

() PER ALTRI FAMILIARI A CARICO:

CF…… nella misura del ☐ ____ %

CF…… nella misura del ☐ ____ %

……

SI IMPEGNA

a presentare nuova dichiarazione aggiornata in caso di intervenute modifiche, sollevando fin d'ora la vostra azienda da ogni responsabilità in merito.

Data _____ Firma _____

TRATTAMENTO INTEGRATIVO EX ART. 1 DL N. 3/2020

Il sottoscritto, quale percettore di redditi di lavoro dipendente ex art. 49 del Tuir (esclusi i redditi da pensione), e/o di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del Tuir,

CHIEDE

() il non riconoscimento del trattamento integrativo ex art. 1 del DL n. 3/2020;

() il riconoscimento del trattamento integrativo ex art. 1 del DL n. 3/2020 solo in sede di conguaglio di fine anno o fine rapporto, qualora spettante.

Data _____ Firma _____

RISERVATO AI LAVORATORI CHE NEL CORSO DELL'ANNO HANNO AVUTO UN ALTRO RAPPORTO DI LAVORO CON ALTRO DATORE DI LAVORO/COMMITTENTE

Il sottoscritto, avvalendosi delle facoltà previste dall'articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973,

CHIEDE

() ai fini del conguaglio di fine anno, di considerare anche le somme corrisposte, le ritenute operate e le detrazioni effettuate nel corso di altri rapporti dei quali produce la certificazione unica - mod. CU.
Per quanto attiene alla situazione familiare ai fini delle detrazioni, con riferimento al/ai precedente/i rapporto/i di lavoro, segnala quanto segue:
() conferma della situazione familiare esposta;

() altra situazione (specificare): _____

Data _____ Firma_____

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE DELLE DETRAZIONI

QUADRO A

Avvertenze per la compilazione del quadro relativo alle detrazioni per lavoro dipendente e "assimilato"

In sede di conguaglio, il sostituto riconosce per intero, a prescindere dalla durata del rapporto, le detrazioni minime spettanti per redditi non superiori a € 15.000 (pari a € 690 per i rapporti a tempo indeterminato ed € 1.380 per quelli a tempo determinato), solo se il sostituito dichiara espressamente di averne diritto. In caso contrario, il sostituto dovrà rapportare la detrazione al periodo di lavoro nell'anno ed il percipiente potrà fruire della parte di detrazione, eventualmente non goduta, in sede di dichiarazione dei redditi (Cfr. Ag. Entrate Circ. n. 15/2007).

Non è richiesta dalla norma una formale dichiarazione da parte del percipiente per ottenere il riconoscimento delle **detrazioni di cui all'art. 13 (per lavoro dipendente e "assimilato") del Tuir, che sono, quindi, considerate "automatiche".** Di conseguenza, i lavoratori che non vogliono beneficiarne, ad esempio perché titolari di redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d'imposta, sono tenuti a comunicare al sostituto di voler rinunciare alla loro applicazione.

QUADRO B

Avvertenze per la compilazione del quadro relativo alle detrazioni per carichi di famiglia

1) CONIUGE A CARICO

La detrazione spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possiede redditi propri per un ammontare complessivo annuo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili. *A questo proposito si ricorda che dal 5 giugno 2016 è entrata in vigore la* ***legge n. 76/2016 sulle unioni civili****, il cui comma 20 dell'unico articolo dispone che "…. **le disposizioni contenenti le parole «coniuge»,** «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonche' negli atti amministrativi e nei contratti collettivi,* ***si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso".*** *Ciò comporta il riconoscimento, in favore delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, della detrazione per coniuge a carico prevista dall'articolo 12 del Tuir, qualora ricorrano le condizioni di reddito previste dal comma 2 delle stesso articolo. Il sostituto d'imposta potrà riconoscere la detrazione a condizione che il soggetto parte di unione civile tra persone dello stesso sesso ne faccia richiesta, indichi le condizioni di spettanza e il codice fiscale del soggetto per cui usufruisce della detrazione. Per il riconoscimento, il datore di lavoro dovrà ricevere dal dipendente una certificazione, prevista dal comma 9 dell'art. 1 della legge n. 76/2016, che attesta la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.*

2)FIGLI A CARICO

Si considerano a carico i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, che non abbiano redditi propri superiori a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro.

Fino al 28.2.2022:

-la detrazione per i figli sarà riconosciuta dal sostituto, a prescindere dall'età dei figli;

-il contribuente deve altresì specificare se i figli sono portatori di handicap (ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104), ai fini del riconoscimento della relativa maggiorazione della detrazione base.

Dal 1.3.2022:

-la detrazione per i figli sarà riconosciuta dal sostituto, solo per quelli di età pari o superiore a 21 anni.

- non è più necessario indicare se i figli siano o meno portatori di handicap, venendo meno la maggiorazione della detrazione base di 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ex art. 3, legge n. 104/92.

Dovrà dichiarare, inoltre, in corrispondenza della detrazione, la misura percentuale di cui può fruire (100% se ne usufruisce da solo, 50% se i genitori ne usufruiscono in parti uguali), secondo i seguenti criteri:

- In caso di coniuge a carico dell'altro, la detrazione per figli spetta al 100% a quest'ultimo.
- Se il coniuge non è a carico, la detrazione è ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al 100% al genitore che possiede il reddito più elevato.
- In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, *in mancanza di accordo*, la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario.
- Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, *in mancanza di accordo*, la detrazione è ripartita al 50% tra i genitori.

Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applica, se più conveniente, la detrazione prevista per il coniuge e per gli altri figli si applica la detrazione ordinariamente prevista per questi ultimi.

3) ULTERIORE DETRAZIONE IN PRESENZA DI ALMENO 4 FIGLI A CARICO

Fino al 28.2.2022, il contribuente che ha fiscalmente a carico almeno 4 figli, ha diritto ad un'ulteriore detrazione aggiuntiva di euro 1.200,00 annui, da non riproporzionare in base ai mesi di spettanza e da ripartire al 50% con l'altro genitore, a meno che quest'ultimo non sia a carico del primo. L'ulteriore detrazione è forfetaria, non aumenta in caso di più di 4 figli e viene riconosciuta interamente anche se il contribuente ha

avuto 4 figli a carico solo per un periodo dell'anno e non per l'intero. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Ai genitori è sempre preclusa la possibilità di stipulare accordi di tipo diverso per ripartire la misura del beneficio. Se tale detrazione è superiore all'imposta lorda diminuita delle detrazioni di cui agli artt. 12 co. 1 (per carichi di famiglia), 13 (per lavoro dipendente ed assimilato), 15 (per oneri) e 16 (per canoni di locazione), nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito pari alla quota di detrazione eccedente l'imposta. Tale credito è riconosciuto direttamente dal sostituto d'imposta a quei soggetti che abbiano attestato l'assenza di ulteriori redditi rispetto a quelli di cui agli artt. 49 ("lavoro dipendente") e 50 ("assimilato") del Tuir e a quello derivante eventualmente dalla prima casa adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.

Dal 1.3.2022 è abrogato il comma 1-*bis* dell'articolo 12 del Tuir, il quale disciplina l'ulteriore detrazione di 1.200 euro per le famiglie con almeno quattro figli a carico, compreso l'eventuale credito che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, previsto dal comma 3 dell'articolo 12.

4) ALTRI FAMILIARI A CARICO

Si considerano altri familiari a carico i soggetti, con redditi propri non superiori a euro 2.840,51 annue, al lordo degli oneri deducibili, indicati nell'articolo 433 del codice civile e diversi da quelli di cui al punto 1 e 2, che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Sono considerati "altri familiari a carico": genitori, ascendenti, discendenti, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle germani o unilaterali.

L'ammontare della detrazione spettante va ripartita, in misura uguale, tra coloro che ne hanno diritto. Il dipendente/collaboratore dovrà dichiarare, in corrispondenza della detrazione, la misura percentuale di cui può fruire.

Ai fini del raggiungimento del limite di euro 2.840,51 o di 4.000,00 di cui ai punti 1, 2 3 e 4:

- **si devono considerare i redditi, al lordo degli oneri deducibili, compreso quello dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, che concorrono alla formazione del reddito complessivo;**
- **non si devono considerare i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva;**
- **si devono computare anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.**

VALIDITA'

Il contribuente deve comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle condizioni di spettanza dichiarate.